

Allegato B

Certificati anagrafici e di stato civile con "timbro digitale"

- Certificato anagrafico di nascita
- Certificato anagrafico di matrimonio
- Certificato anagrafico di decesso
- Certificato di nascita
- Certificato di matrimonio
- Certificato di decesso
- Estratto per riassunto di nascita
- Estratto per riassunto di matrimonio
- Estratto per riassunto di decesso
- Certificato di residenza
- Certificato di codice fiscale
- Certificato di esistenza in vita
- Certificato di stato libero
- Certificato di vedovanza
- Certificato di cittadinanza italiana
- Certificato di godimento dei diritti politici
- Certificato di residenza-AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero)
- Stato di famiglia
- Stato di famiglia con rapporti di parentela
- Stato di famiglia con rapporti di parentela e stato civile
- Certificato di emigrazione
- Certificato di cancellazione per irreperibilità
- Certificato di nascita e cittadinanza per l'espatrio

A) I certificati sono emessi ai sensi degli artt. 33 e 35 del D.P.R. 30/5/1989 n. 223 e 106-108 del D.P.R. 3/11/2000 n. 396 e art. 15 quinquies Legge 28/2/1990 n. 38.

B) Le certificazioni anagrafiche e di stato civile sono prodotte in formato PDF e recano la firma immagine del Sindaco di Cesena. Al fine di garantire la non alterabilità del documento, le certificazioni sono dotate di una segnatura informatica (c.d. "timbro digitale") contenente i dati anagrafici/stato civile riportati in evidenza sul certificato, dati, a loro volta, crittografati con certificato

di firma digitale automatica del Sindaco di Cesena ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 7/3/2005 n. 82.

- C) L'Ente consultante e il Professionista privato avente diritto o il destinatario finale possono verificare la congruità e correttezza del certificato attraverso il software gratuito di decodifica del "timbro digitale" acquisibile attraverso il sito Internet del Comune di Cesena.
- D) I Certificati si riferiscono a cittadini presenti sulla banca dati anagrafica del Comune di Cesena in qualità di residenti, e di cittadini residenti aventi un atto originale di nascita, matrimonio, decesso in Cesena e sempreché i dati siano stati registrati nel sistema informativo comunale (dal 1970 ai giorni nostri) con esclusione per coloro che abbiano un procedimento anagrafico in corso; in quest'ultimo caso è necessario che il cittadino interessato, o il rappresentante dello stesso munito di delega, si presenti allo sportello anagrafico comunale;
- E) L'Ente consultante richiede direttamente, attraverso le procedure informatiche previste dal Comune, i certificati di residenza e stato di famiglia; il medesimo ente si impegna, altresì, a richiedere, per conto dei propri associati/clienti da cui è delegato per iscritto, mediante le stesse procedure informatiche, l'intera certificazione anagrafica dell'associato/cliente o sua famiglia anagrafica. L'ente si impegna a non richiedere, per tale servizio, alcun onere al proprio associato/cliente fatta eccezione per il recupero del costo del bollo di cui al successivo punto .
- F) Il Comune si riserva, mediante specifici controlli informatici e organizzativi, di verificare la correttezza delle procedure e delle richieste e di prendere i conseguenti provvedimenti a fronte di irregolarità/illegittimità e non rispetto dei termini del presente allegato B e relativa convenzione.
- G) I certificati anagrafici e di stato civile sono visionabili in tempo reale, stampabili e inoltrabili per posta elettronica. Il Comune archiverà i certificati nei propri server in modo da consentire all'utente il recupero del documento informatico eventualmente deteriorato
- H) Le certificazioni di stato civile sono esenti dall'imposta di bollo. Per le certificazioni anagrafiche esenti dall'imposta, l'utente dovrà indicare nella procedura WEB, la norma di legge che garantisca l'esenzione. Tale norma sarà riportata nel certificato e all'interno del timbro digitale.
- I) Per le certificazioni anagrafiche da produrre in bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, il sistema produrrà sul timbro e sul documento informatico una

specifica indicazione scritta non modificabile del suddetto obbligo di assolvimento, liberando da qualsiasi responsabilità il Comune in merito alla non successiva apposizione della specifica marca.

- J) La marca dovrà essere apposta ed annullata nella medesima data di emissione riportata sul certificato timbrato digitalmente. Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 12 e 22 del D.P.R. n. 642/1972, l'Ente e l'utente associato così come il destinatario finale del documento, sono solidalmente responsabili all'obbligo di pagamento dell'imposta la quale verrà versata con specifica marca annullata da una delle parti sopra descritte. Si richiama a tal fine il dettato dei commi 1 e 2 del D.P.R. n. 642/1972: *"..Sono obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative: 1) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti; 2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'art. 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto (1)..."*.
- K) I certificati recheranno altresì nel documento e nel timbro digitale, gli estremi del richiedente e del destinatario finale al fine di garantire la coerenza del certificato rispetto all'uso richiesto